

Consiglio Nazionale del Notariato

Studio n.69-2023/T

APPUNTI SULLA RILEVANZA DEL TRUST AI FINI IVA

di Susanna Cannizzaro

(Approvato dalla Commissione Studi Tributarî il 7 luglio 2023)

Abstract

Lo studio esamina la questione dell'applicabilità dell'IVA per le operazioni poste in essere dal trust alla luce della giurisprudenza e della prassi recenti.

Sommario: 1. Premessa - 2. La posizione della giurisprudenza in relazione alla soggettività passiva del trust. - 3. La rilevanza del trust ai fini IVA nell'interpretazione dell'amministrazione finanziaria. – 3.1 Atti di dotazione - 3.2 Atti dispositivi effettuati durante la vita del trust – 4. Osservazioni critiche – 4.1 La struttura dell'IVA e la soggettività passiva - 4.2 La riferibilità dell'attività d'impresa al disponente, al trust o al trustee – 4.3 Iva e tributo successorio

1. Premessa.

Le riflessioni che seguono sono volte a ricercare alcuni punti di riferimento in merito alla controversa questione della soggettività passiva del *trust* per l'imposta sul valore aggiunto e, più in generale, in relazione all'applicabilità del tributo in questione nella particolare fattispecie.

In occasione dell'introduzione dei trust fra i soggetti passivi IRES non è stato infatti integrato il DPR 633/1972 e le indicazioni di prassi sul punto sono assai scarse e risulanti, atteso che nei recenti indirizzi operativi diramati la questione non è stata affrontata.

Un punto di partenza è costituito, invece, dall'interpretazione giurisprudenziale. In tempi recenti la Corte di Cassazione si è infatti espressa in merito alla soggettività passiva del trust ai fini IVA assumendo l'orientamento che andremo subito ad esaminare.

2. La posizione della giurisprudenza in relazione alla soggettività passiva del trust

Già le corti di merito avevano affermato, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità¹, che il trust non fosse un soggetto giuridico dotato di una propria personalità e che il *trustee* fosse l'unico riferimento nei rapporti con i terzi, non quale legale rappresentante di un soggetto inesistente, ma come legittimato a disporre del diritto. Da questa ricostruzione si faceva derivare la necessità, ai fini della corretta tassazione, di dare rilevanza alla posizione soggettiva del *trustee*, con la conseguenza che l'operazione doveva considerarsi al di fuori del campo applicativo dell'IVA ove il *trustee* fosse una persona fisica che cedeva un bene al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa².

¹ Nel caso di specie si richiamavano Cass. 10105/2014; Cass. 3735/2015 e 3737/2015

² Sentenza n. 437 del 12 maggio 2015 della Commiss. Trib. Prov., Bergamo, Sez. X

Nelle due pronunce della Cassazione³, riferite alla medesima vicenda concreta⁴, l'attenzione, quanto all'individuazione del soggetto passivo ai fini iva, si sposta invece sul disponente.

Nei casi di specie l'Agenzia delle Entrate aveva effettuato il recupero dell'imposta di registro in relazione alla cessione della proprietà superficaria di un complesso immobiliare comprensivo delle aree pertinenziali, vincolata in un *trust* autodichiarato di cui una S.r.l. era disponente e *trustee*. L'operazione era stata originariamente assoggettata ad IVA, ma l'amministrazione finanziaria, non riscontrando i presupposti soggettivi per l'applicazione di tale tributo, aveva invece ritenuto applicabile l'imposta di registro proporzionale recuperandola in capo al notaio rogante.

Le fasi di merito si erano concluse entrambe a favore del notaio ricorrente a fronte della riconosciuta riconducibilità dell'atto traslativo al disponente, nella fattispecie soggetto IVA.

Conseguentemente l'iniziativa del ricorso in Cassazione è spettata all'Agenzia delle Entrate.

Con l'unico motivo di ricorso proposto (analogo in entrambi i casi), l'Amministrazione finanziaria rilevava l'errore in cui, a suo avviso, era incorsa la CTR riconoscendo l'applicabilità dell'IVA con riguardo alla figura e all'attività del disponente e non all'attività svolta dal *trustee* stesso in adempimento della sua funzione. La natura imprenditoriale dell'atto ed il suo assoggettamento ad IVA, ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, doveva derivare da una valutazione in merito alla natura commerciale o meno dell'attività svolta dal *trustee* nell'adempimento del patto fiduciario, a prescindere sia dall'attività del disponente sia da quella esercitata dal *trustee* per la cura dei propri affari personali. Nel caso concreto l'attività del trust era meramente liquidatoria e quindi non configurabile quale attività commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c. (esplicitamente richiamato dall'art. 4 comma 1 DPR 633/1972).

La Cassazione non ha condiviso, tuttavia, questa impostazione e ha motivato il rigetto del ricorso argomentando dalla circostanza, ormai pacifica in giurisprudenza, che la costituzione di "vincoli di destinazione" non è assunta quale autonomo presupposto impositivo. Il presupposto è integrato, invece, ove avvenga un effettivo trasferimento della ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale⁵.

In sostanza la costituzione del *trust* quale vincolo di destinazione risulta neutrale rispetto all'integrazione del presupposto del tributo sulle successioni e donazioni anche ove si tratti di un *trust* autodichiarato: non vi è reale arricchimento in quanto la finalità del disponente è beneficiare i soggetti destinatari della devoluzione finale. Dunque, mentre per l'imposta sulle successioni e le donazioni il *trust* non è soggetto passivo, nel comparto delle imposte sul reddito, ai fini IRES, tale soggettività passiva è stata normativamente riconosciuta.

Sulla base di tale quadro i giudici di legittimità hanno negato la rilevanza del *trust* ai fini dell'imposta di registro e dell'IVA, ritenendo che, in assenza di previsione esplicita, solo il disponente può considerarsi soggetto passivo, dato che lo strumento risulta funzionale al raggiungimento delle sue finalità.

³ Cass 17563/2021 e Cass. 20808/2022. In relazione alla prima pronuncia indicata si veda il commento di CECCI, *Profili di rilevanza fiscale del trust in ambito IVA*, in T&A, 2022, 140 ss.

⁴ Si tratta di due ricorsi presentati dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTR di Roma che aveva accolto il ricorso proposto dal notaio rogante

⁵ In giurisprudenza *ex multis* Cass. 16699/2019; Cass. 19167/2019; Cass., 28400/2021; Cass. 30119/2021; Cass. 8147, 8148 e 8149/2022; Cass.9173/2022; Cass. 9173/2022; Cass. 6080/2023; In relazione al mutamento di indirizzo della Cassazione, senza pretesa di completezza cfr. CONTRINO, *Contributo al completamento della teoria giurisprudenziale di tassazione di trust ai fini delle imposte indirette sui trasferimenti*, Dir. e prat. trib., 2021, I, 1217 e ID. *Trust, vincoli di destinazione e sistema tributario. Un itinerario di ricerca*, Pisa, 2021, 261 ss.; NICOLOSI, *Trust e imposizione in uscita: nuovo orientamento e nuove questioni*, in Riv. tel. dir. trib., 2021, 471 ss.; MONTANARI, *Trust e imposizione indiretta tra incertezze civilistiche e conferme sul regime tributario*, T&A, 2021, 688; TASSANI, *Conferme giurisprudenziali e nuove problematiche interpretative in tema di tassazione dei trust*, GT – Riv. giur. trib., 2020, 895 ss.; CANNIZZARO, *Addio all'imposta proporzionale per la costituzione di trust?*, Riv. dir. trib. on line, 21 novembre 2016.

In definitiva dalle pronunce emergono due visioni: la prima, riferibile all'amministrazione finanziaria, per cui l'attività svolta dal *trustee*, in adempimento del patto fiduciario, risulta rilevante ai fini dell'integrazione o meno del presupposto del tributo e trova il suo riferimento soggettivo nel *trust*; la seconda, propugnata dalla giurisprudenza, secondo cui in assenza di una specifica previsione normativa la soggettività passiva del *trust* non può essere riconosciuta in alcun comparto impositivo. Di regola, dunque, secondo la Cassazione, ai fini IVA l'operazione è riferibile solo al disponente e va ricondotta all'attività da questi svolta nella propria sfera imprenditoriale. Il *trust* parrebbe dunque da intendersi, in questa visione, quale mera "articolazione" dell'impresa del disponente, ferma restando la funzione cui è deputata la segregazione: la preservazione dei beni per consentire, in alcuni casi, la devoluzione ai beneficiari, in altri casi, la tutela e la soddisfazione dei creditori (*trust* liquidatori, *trust* di garanzia).

Le due tesi vanno più approfonditamente esaminate e pare opportuno soffermarsi in primo luogo sull'opzione interpretativa adottata dall'amministrazione finanziaria, come delineata nelle circolari.

3. La rilevanza del trust ai fini IVA nell'interpretazione dell'amministrazione finanziaria.

In effetti la posizione dell'AdE, che emerge dalle pronunce sinteticamente esaminate, traspare - seppur in modo solo accennato - dagli indirizzi operativi diramati nella prassi.

Le circolari⁶ prestano infatti maggiore attenzione al trattamento fiscale degli atti istitutivi e di dotazione con cui il *settlor* costituisce il *trust* ed eventualmente trasferisce i beni al *trustee*. Quasi solo in quell'ambito si esamina la rilevanza dell'atto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, mentre in relazione agli atti traslativi effettuati durante la vita del *trust* si può desumere da alcuni scarni passaggi della Circolare che ai fini IVA la soggettività passiva del *trust* viene data per scontata. L'Agenzia delle Entrate ha infatti sostenuto sul punto che «*il trust residente dovrà necessariamente dotarsi di un proprio codice fiscale e, qualora eserciti attività commerciale, di una propria partita Iva*»⁷.

3.1 Atti di dotazione

La netta separazione tra il disponente e il *trust/trustee* emerge comunque anche in relazione alle questioni su cui l'amministrazione finanziaria più si sofferma, ossia ove tratta degli atti istitutivi e di dotazione.

Com'è noto, l'atto istitutivo e di dotazione comporta, laddove il *trust* non sia autodichiarato, un effetto traslativo (seppur strumentale) con il mutamento della titolarità dei beni e la conseguente segregazione patrimoniale. Le circolari, in relazione a queste ipotesi, distinguono in funzione della qualifica del disponente ossia individuano il regime fiscale dell'atto a seconda che venga posto in essere o meno da un soggetto imprenditore. Solo nel primo caso, evidentemente, l'atto di dotazione può assumere rilevanza ai fini IVA (come si vedrà).

In realtà, anche questo tema è trattato incidentalmente: in entrambe le circolari viene affrontato nella sezione dedicata alla disciplina del *trust* ai fini delle imposte dirette. Sul punto si legge: «*Qualora il trasferimento riguardi beni relativi all'impresa (beni merce, beni strumentali, beni patrimoniali), questi fuoriescono dalla disponibilità dell'imprenditore in quanto **destinati a finalità estranee all'impresa**. Ciò comporta per il disponente imprenditore il conseguimento di componenti positivi di reddito da assoggettare a tassazione secondo le disposizioni del TUIR, **nonché l'assoggettamento ad IVA ai sensi dell'art. 2, comma 2 n. 5 del d.P.R. n. 633/1972***»; «*Nel caso di*

⁶ Cfr. 48/E 2007 e 34/E 2022

⁷ circolare 48/E 2007

*beni diversi da quelli relativi all'impresa, il trasferimento al trust, in assenza di corrispettivo, non genera materia imponibile ai fini della imposizione sui redditi, né in capo al disponente non imprenditore né in capo al trust o al trustee»⁸ ed evidentemente la stessa conclusione, per ragioni diverse, vale anche per l'IVA. Ove il soggetto imprenditore conferisca in *trust* beni "personali" il presupposto per l'applicazione del tributo non si determina⁹.*

La circolare prende in considerazione anche l'ipotesi del conferimento in *trust* dell'intera azienda esaminandone le ricadute solo ai fini dell'imposte sul reddito. Ai fini IVA, nulla si chiarisce ma le cessioni e i conferimenti d'azienda sono, com'è noto, fattispecie escluse dal campo di applicazione del tributo ai sensi dell'art. 2, comma 3 lett. b) del DPR 633/1972.

I passaggi appena evidenziati testimoniano abbastanza chiaramente, come si è anticipato, che nell'ottica dell'amministrazione, il passaggio dei beni al *trustee* determina la loro fuoriuscita dalla sfera imprenditoriale facente capo al disponente, con la conseguente applicazione dell'IVA ove non ricorrano fattispecie espressamente escluse o fuori dal campo applicativo.

3.2 atti dispositivi effettuati durante la vita del trust

In relazione al profilo dinamico, che appare maggiormente problematico, per meglio comprendere le scarse indicazioni dell'amministrazione in ordine alla rilevanza IVA degli atti dispositivi compiuti durante la vita del trust, non sembra superfluo ricordare che, in base alla disciplina domestica, per l'applicazione dell'IVA è necessario che l'operazione - cessione di beni o prestazione di servizi - sia effettuata nell'esercizio di un'attività d'impresa. Per esercizio di imprese, si intende l'esercizio per professione abituale ancorché non esclusiva delle attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2135 e 2195 c.c., anche se non organizzate in forma d'impresa, nonché l'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c. (art. 4 DPR 633/1972).

Orbene, la circolare ammette che il *trust*, e non il disponente o il *trustee*, pur nell'esercizio delle funzioni relative al suo incarico fiduciario, possa svolgere un'attività commerciale utilizzando i beni segregati, cosa che, in realtà, è desumibile dalla disciplina IRES. L'espressa inclusione del trust tra gli enti commerciali e la comune nozione di impresa per le imposte dirette e l'IVA depongono nel senso indicato.

Ma l'amministrazione, similmente a quanto avviene ai fini IRES per effetto di una previsione normativa, parrebbe esprimersi per la riferibilità dell'attività e dell'operazione IVA ad un centro di imputazione autonomo e diverso dal disponente e dal *trustee* (che concretamente quell'attività pone in essere).

Da qui consegue l'affermata necessità, sotto il profilo degli adempimenti formali, che il *trust* si doti di una autonoma partita iva ma, soprattutto, dalla desunta ricostruzione dovrebbe derivare l'assoggettabilità ad IVA degli atti dispositivi effettuati durante la vita del trust, conclusione che sembra compatibile con la sibillina affermazione della circolare secondo cui «esse [le operazioni effettuate durante la vita del trust n.dr.] sono soggette ad autonoma imposizione, secondo la natura e gli effetti giuridici che le caratterizzano, da esaminare volta per volta con riferimento al caso»¹⁰.

4. Osservazioni critiche

⁸ Circolare 34/E 2022

⁹ Cfr. sul punto CONTRINO, *Il momento dinamico: la gestione da parte del trustee e i redditi prodotti dai bei devoluti in trust*, in *Trust*, vincoli di destinazione e sistema tributario. Un itinerario di ricerca, cit., 15

¹⁰ Circolare 34/E 2022, par.4.4.6

Entrambe le ricostruzioni sinteticamente esposte si prestano a dei rilevi critici.

La tesi della Cassazione fa leva sull'interpretazione giurisprudenziale maturata, e ormai giunta a compimento, relativa all'individuazione del soggetto passivo ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni e dal dato normativo che si ricava dalla disciplina IRES.

Nel primo ambito impositivo è dato ormai acquisito che né l'atto istitutivo del trust (che ha valenza meramente programmatica) né l'atto dispositivo (o di dotazione) dal disponente al *trustee* assumono rilevanza quali atti idonei al trasferimento definitivo di ricchezza a favore del *trustee* che non può individuarsi quale beneficiario dell'attribuzione e quindi non può essere elevato a soggetto passivo del tributo. In quest'ottica il *trust* si atteggia quale strumento funzionale all'arricchimento dei beneficiari finali, gli effettivi soggetti passivi del tributo.

In ambito IRES, invece, non emerge con la stessa evidenza la neutralità dello strumento negoziale. Benché l'inclusione del trust tra i soggetti passivi sia prevista normativamente, non è possibile riscontrare una visione univoca in ordine alla finalità dell'intervento normativo.

In questo ambito, infatti, si contendono il campo due ricostruzioni: per la prima la modifica normativa risulterebbe confermativa del principio generale per cui il soggetto passivo s'individua in relazione alla titolarità e alla disponibilità del reddito¹¹; per la seconda l'innesto effettuato nell'art. 73 del TUIR avrebbe, invece, carattere eccezionale e ciò in ragione della previsione (contenuta nello stesso art. 73) che riconosce la soggettività passiva del beneficiario in tutti i casi in cui questo sia individuato. In quest'ottica il trust sarebbe di regola uno strumento neutrale non idoneo ad assurgere a soggetto passivo¹².

Se quindi il punto di partenza da cui muove la giurisprudenza è la neutralità dello schema in tutti i comparti impositivi, salva diversa previsione normativa (che si configurerebbe come una deroga), è necessario verificare se tale caratteristica possa avere dei riflessi in ambito IVA e possa poi giustificare la soluzione adottata.

4.1 La struttura dell'IVA e la soggettività passiva

L'IVA rientra nella categoria delle imposte indirette, la cui struttura è volta (almeno secondo una data impostazione) all'incisione del consumatore finale. I soggetti economici che si collocano nella catena della produzione e dello scambio, attraverso il sistema della rivalsa e della detrazione, non rimangono colpiti dal tributo. In capo a questi soggetti, che si identificano in relazione all'attività svolta, gravano una serie di adempimenti formali, proprio connessi all'evidenziazione e alla contabilizzazione delle operazioni effettuate rilevanti per l'applicazione dell'imposta. Su di essi sono posti anche gli obblighi di versamento del tributo. Nel sistema interno, infatti, la rubrica dell'art. 17 del DPR 633/1972 originariamente denominata "soggetti passivi" è stata modificata in "debitore d'imposta".

In sostanza, a differenza di quanto accade nel TUIR, i cui artt. 1 e 72 individuano il presupposto rispettivamente dell'IRPEF e dell'IRES (il possesso del reddito), nella disciplina interna dell'IVA il legislatore non definisce il presupposto del tributo e individua i "debitori d'imposta" non già i

¹¹ TASSANI, *I trust nel sistema fiscale italiano*, Pisa, 2013; Studio n. 22-2007/T, *Osservazioni sulla disciplina fiscale del trust nell'imposizione diretta (alla luce della finanziaria 2007)*, est. TASSANI; Studio n.49-2023/T, *Trust e imposizione sui redditi. brevi considerazioni a seguito della circolare n. 34/E/2022*, est. PURI.

¹² FRANSONI, *la disciplina del trust nelle imposte dirette*, in Riv. Dir. Trib., 2007, 231; DE RENZIS SONNINO, *La soggettività passiva del trust*, in Franson - De Renzis Sonnino (a cura di), *Teoria e pratica della fiscalità dei trust*, Milano, 2008, 111; Per una visione complessiva sulla questione relativa alla soggettività passiva del trust anche antecedentemente alle modifiche normative cfr. CONTRINO, voce *Trust (imposte dirette)*, Dig. Disc. priv. Sez. comm., Agg. *****, Torino, 2017, 492 ss.; in tema anche BARTOLAZZI MENCHETTI, *Trust [dir. trib.]*, Diritto on line (2016) - Treccani

soggetti passivi¹³. E ciò, sebbene il dibattito dottrinale domestico si sia anche incentrato sull'eventuale apprezzamento della capacità contributiva manifestata dall'effettuazione delle operazioni economiche da parte di chi cede il bene o presta il servizio¹⁴, parrebbe deporre per la natura dell'IVA quale imposta sui consumi¹⁵, come ormai graniticamente sostiene la giurisprudenza unionale.

Così ragionando, il discorso sulla strumentalità o meno del negozio destinatorio in quest'ambito impositivo è funzionale non già ad individuare il soggetto che effettivamente manifesta la capacità contributiva, ma a comprendere, ove i beni siano segregati in trust, in primo luogo a chi debba riferirsi l'attività (d'impresa) e l'operazione rilevante ai fini IVA; in secondo luogo e, di conseguenza, su chi incombono gli obblighi formali e sostanziali per l'applicazione del tributo.

4.2 La riferibilità dell'attività d'impresa al disponente, al trust o al trustee

Nell'ottica appena richiamata, la linea seguita dalla giurisprudenza (tanto di merito quanto di legittimità) e quella fatta propria dall'amministrazione finanziaria, potrebbero non risultare in conflitto ma contribuire a comporre un quadro unitario ove correttamente contestualizzate.

La soluzione prospettata dai giudici di legittimità vede nel disponente il soggetto cui riferire la cessione del bene segregato in trust, implicitamente qualificandolo quale atto dell'impresa del disponente stesso. Sebbene la tesi sia prospettata in termini generali e l'argomento utilizzato non risulti convincente, la soluzione potrebbe essere valida per il caso concreto alla base della pronuncia.

Nella fattispecie esaminata, infatti, si trattava di un trust liquidatorio autodichiarato, ossia di una ipotesi in cui alla separazione non si accompagnava un atto traslativo. Nel caso del *trust* autodichiarato infatti non vi è trasferimento - ancorché solo strumentale - ad un soggetto diverso dall'imprenditore. In questa ipotesi, infatti, si realizza solo un effetto segregativo dei beni. La imposizione di un vincolo non parrebbe necessariamente determinare la fuoriuscita dei beni dal regime d'impresa, ove almeno non vi sia incompatibilità con gli scopi propri del trust e, pertanto, potrebbero considerarsi valide, in questo caso specifico, le conclusioni raggiunte nella giurisprudenza di legittimità¹⁶.

Laddove, invece, la segregazione sia accompagnata dal trasferimento dei beni al *trustee* in primo luogo il meccanismo preordinato all'applicazione del tributo non può essere alterato. Se il disponente trasferisce beni d'impresa l'imposta deve essere necessariamente applicata (ancorché si tratti un trasferimento meramente "strumentale") e i beni stessi, a quel punto, fuoriusciranno dal loro regime originario (destinazione a finalità estranee)¹⁷. Ma il problema effettivamente sorge, ove

¹³ Cfr. SALVINI, *L'imposta sul valore aggiunto*, in Salvini (a cura di), *Diritto tributario delle attività economiche*, Torino, 2022, 298

¹⁴ FANTOZZI, *Presupposto e soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto*, in *Dir. e prat. trib.*, 1972, I, 727 ss. che individua il presupposto d'imposta nel complesso delle operazioni che formano gli scambi e le operazioni imponibili; FEDELE, *Struttura dell'impresa e vicende dell'azienda nell'IVA e nell'imposta di registro*, in AA.VV., *La struttura dell'impresa e l'imposizione fiscale*, Padova, 1981, 146 ss. che qualifica l'imposta sul valore aggiunto come un tributo indiretto afferente i risultati economici dell'attività produttiva autonomamente considerata.

¹⁵ GALLO, *Profili di una teoria dell'imposta sul valore aggiunto*, Roma, 1974, 17 ss.; FALSITTA, *Manuale di diritto tributario*, Parte speciale, Milano, 2018, 837; TESAURO, *Istituzioni di diritto tributario*, Parte Speciale (aggiornata da Contrino e Fregni), Milano, 2019, 231.

¹⁶ Anche ove si ponga in essere un trasferimento in capo al trustee, il trust potrebbe essere finalizzato ad una valorizzazione dei beni stessi dell'impresa, come per i trust liquidatori e di garanzia. In queste ipotesi si tende ad escludere che l'atto di trasferimento di beni in trust determini una destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. In questo senso si esprime STEVANATO, *Il trasferimento dei beni ai trusts nelle imposte dirette*, in *Teoria e pratica della fiscalità dei trust*, cit., 7 ove si legge «la costituzione del trust potrebbe benissimo rispondere ad esigenze imprenditoriali: il trust cioè potrebbe essere costituito per gestire una determinata fase dell'impresa. Si pensi ai trusts di garanzia, di finanziamento, al conferimento di beni al trust per la lavorazione e la successiva vendita dei prodotti ad opera del trustee...». Nello stesso senso cfr. Studio n.49-2023/T, *Trust e imposizione sui redditi. brevi considerazioni a seguito della circolare n. 34/E/2022*, est. Puri, nota 6

¹⁷ C'è chi ritiene che la destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa si verifichi, nel caso degli imprenditori individuali, non in coincidenza del trasferimento ma già nel patrimonio del disponente con il transito nella sfera personale dell'imprenditore. Cfr.

al trasferimento al trustee di beni d'impresa segua una gestione non "statica", ma "dinamica". Tale soggetto, che comunque è pieno titolare dei beni e dei diritti segregati in trust, è infatti legittimato ad esercitare tutti i poteri ordinariamente connessi ai diritti in questione con il solo vincolo della preordinazione della sua azione agli scopi propri del trust, quindi potrebbe anche agire, nell'amministrazione dei beni, in veste di imprenditore.

Come si è visto più in generale, anche nel caso specifico non sembra assai rilevante individuare il soggetto passivo nel trust o nel trustee, poiché l'esercizio dell'attività d'impresa con i beni segregati qualifica l'eventuale atto di cessione del bene d'impresa e rende necessaria l'applicazione dell'IVA.

Tuttavia poiché le operazioni sono giuridicamente realizzate dal trustee in attuazione di negozi conclusi, non in proprio bensì in qualità di gestore del trust, potrebbe determinarsi, in effetti, l'insorgere di una soggettività del trustee stesso limitatamente alle operazioni compiute per la gestione del trust¹⁸.

D'altra parte, argomenti per il riconoscimento della soggettività passiva del trust si possono ricavare dalla giurisprudenza unionale ed in specie della sentenza del 20 giugno 1996, Wellcome trust, causa C-155/94. Con questa pronuncia la Corte UE chiamata a valutare la sussistenza dei presupposti in ordine alla rilevanza ai fini IVA dell'attività di vendita da parte di un trustee di azioni e titoli conferiti in trust, ha implicitamente affermato che l'attività condotta dal trustee sia autonoma ma riconducibile al centro di imputazione del trust in quanto tale, apprezzando il trustee alla stregua di un amministratore¹⁹.

In realtà l'orientamento della Corte UE su questo tema, pare meglio chiarito in una pronuncia più recente, una delle poche riguardanti la fiscalità del trust dal punto di vista dell'IVA, in cui analogamente alla precedente, le operazioni poste in essere dal trust sono state considerate rilevanti ai fini IVA. La sentenza 21 febbraio 2006, causa C-223/03²⁰, tuttavia, pone l'accento non tanto sulla soggettività passiva, ma sul profilo oggettivo del presupposto. In altri termini, secondo la Corte, data l'ampiezza della definizione di attività economiche, atteso che la nozione di cessioni di beni e di prestazioni di servizi definisce le operazioni imponibili attribuendo loro carattere obiettivo, nel sistema della direttiva IVA risultano irrilevanti ai fini dell'applicazione del tributo gli scopi e i risultati cui le stesse operazioni tendono. A ciò si aggiunge l'ampiezza della definizione di

FEDELE, *Visione d'insieme della problematica interna*, in Beneventi (a cura di), *I trust in Italia oggi*, Milano, 1996, 280-281; PAPARELLA, *Trust e destinazione dei beni a finalità extraprenditoriali*, ivi, 378-379

¹⁸ Questo tipo di approccio non è condiviso da una parte della dottrina che ammette la rilevanza dell'attività ai fini iva ove il trust agisca utilizzando una parte ovvero la totalità del patrimonio segregato per l'esercizio di una, ma esclude che il trustee imprenditore per il fatto di esercitare professionalmente il proprio ufficio possa qualificarsi come soggetto passivo ai fini IVA relativamente alle operazioni di gestione della trust property, pur apparendo indubbio che a tale soggetto competano gli adempimenti connessi al rapporto tributario. Cfr. CONTRINO, *Il momento dinamico*, cit., 16 e nt.7

¹⁹ Aderendo a quest'ultima impostazione risulterebbe avvalorata l'opinione secondo cui, nella disciplina interna, l'ampiezza della disposizione di cui all'art. 4, secondo comma n. 2 DPR 633/1972 (che si riferisce alle cessioni di beni e prestazioni di servizi fatte da altri enti pubblici e privati... o altre organizzazioni senza personalità giuridica) consentirebbe di attrarre anche il trust all'interno della categoria, valorizzando il carattere organizzativo (in senso normativo), oltre che gli aspetti della autonomia funzionale e della segregazione reale tipici dell'istituto. In base a questa tesi per determinare l'oggetto commerciale o non commerciale del trust varrebbero gli stessi criteri elaborati con riferimento alle imposte sui redditi e, in particolare, all'art. 73 del TUIR Cfr. TASSANI, *I trusts nel sistema italiano*, Pisa, 2012, 57 ss.

Secondo altra parte della dottrina pare preferibile ritenere che il trust non possa essere ricompreso nella categoria degli enti commerciali o degli enti non commerciali. Da qui la conclusione secondo cui la soggettività passiva di un trust ai fini IVA non può essere attratta dalla presunzione assoluta prevista per gli enti commerciali, dovendo, invece, essere valutata caso per caso. CORASANITI, *La soggettività passiva del trust ai fini delle imposte diverse da quelle sui redditi*, in, Fransoni - de Renzis Sonnino (a cura di), *Teoria e pratica dei trusts*. Dottrina, casi e soluzioni operative, Milano, 2008, 66; nello stesso senso FRANSONI, *La disciplina del trust nelle imposte dirette*, in Riv. dir. trib., 2007, I, 227; DELLA VALLE, *Luci e ombre della Circolare sui trust: le imposte sui redditi*, in Riv. dir. trib. 2007, I, 724

²⁰ Per un commento a questa pronuncia ancorché in relazione ad un profilo diverso da quello qui in considerazione PAPARELLA, *Un'architettura contrattuale fondata sull'istituzione di un trust e la valutazione in termini di "abuso del diritto" nel sistema dell'I.V.A.*, *Trusts e attività fiduciarie*, 2007, 563 ss.

soggetto passivo di cui all'art. 9 comma 1 della direttiva stessa ove testualmente «*Si considera "soggetto passivo" chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività*». In conclusione, attese queste definizioni, ai fini dell'individuazione di una operazione rilevante ai fini IVA assumono rilievo determinante «i criteri obiettivi sui quali le dette nozioni sono fondate», *chiunque* sia il soggetto che le pone in essere.

4.3 Iva e tributo successorio

Sgombrato dunque (in qualche modo) il campo dai dubbi relativi alla soggettività passiva ai fini IVA e chiarito che tale tributo risulta applicabile, ove ne ricorrano i presupposti, anche in relazione agli atti compiuti durante la vita del *trust*, rimangono da esaminare le interferenze tra il tributo in considerazione e l'imposta di successione e donazione rispetto all'eventuale devoluzione dei beni (d'impresa) ai beneficiari finali.

Si tratta con evidenza di ipotesi di *trust* liberali, dovendosi escludere in altri casi l'applicazione dell'imposta sulle successioni e le donazioni²¹.

Si è in generale osservato in merito al regime delle liberalità *inter vivos* nell'imposta sul valore aggiunto che la disposizione non rientrante nell'attività d'impresa è evidentemente incompatibile con il mantenimento della destinazione a "bene relativo all'impresa" ed implica pertanto un precedente (almeno in senso logico) atto organizzativo che effettua la diversa destinazione e, in questi casi, analogamente all'imposta sul reddito, opera la clausola della "destinazione a finalità estranee dell'esercizio di impresa" ai sensi dell'art. 2 comma 2 n. 5 e dell'art. 3 comma 3 DPR n. 633/1972²².

Gli stessi atti possono altresì rilevare quali alienazioni a titolo gratuito rientranti nell'esercizio di impresa dando luogo ad operazioni imponibili ai sensi dell'art. 2 comma 2 n. 4 DPR n. 633/1972, poiché si tratta di atti che determinano comunque un passaggio al consumo, come tale integrante l'operazione imponibile²³.

Dato questo quadro, l'attribuzione ai beneficiari finali effettuata alla fine della vita del *trust* difficilmente potrà qualificarsi come atto gratuito rientrante nell'attività d'impresa, ove la devoluzione abbia ad oggetto gli stessi beni d'impresa, implichi la cessazione dell'attività e comporti dunque la destinazione dei beni stessi a finalità estranee. D'altro canto la stessa fattispecie appare rilevante per il tributo successorio che dovrà essere applicato all'atto della devoluzione secondo i criteri ormai acquisiti in giurisprudenza e nella prassi²⁴.

²¹ Atteso che nei casi di *trust* di garanzia e liquidatori l'applicazione del tributo sulle donazioni e le successioni non dovrebbe venire in considerazione. Sul punto cfr. PISCHETOLA, *Rapporti tra Trust e IVA: il tentativo di un'indagine*, Notariato, 2023, 327 e s.; in precedenza BUSANI, *La tassazione dell'atto istitutivo del vincolo di destinazione e del trust «liquidatorio»*, Corr. trib., 2013, 487; CORASANITI, *Brevi note sulla (in)applicabilità delle imposte sulle successioni e donazioni al trust di garanzia*, GT- Riv. giur. trib., 2013, 430 ss.; MURITANO – PISCHETOLA, *I trust liquidatori e i relativi profili impositivi*, Il fisco, 2010, 6966 ss.; STEVANATO, *Trust e imposta sulle donazioni: prime reazioni giurisprudenziali alla forzatura della prassi amministrativa*, GT- Riv. giur. trib., 2009, 534; FRANSONI, *Allargata l'imponibilità dei vincoli di destinazione*, Corr. trib., 2008, 650; Studio n. 58-2010/T, *La tassazione degli atti di destinazione e dei trust nelle imposte indirette*, est. CANNIZZARO - TASSANI

²² Cfr. FEDELE, *Il regime fiscale di successioni e liberalità*, Riv. dir. trib., 2003, 799 ss.

²³ FEDELE, *Il regime fiscale di successioni*, cit.

²⁴ Ricorda FEDELE, *"Vincoli di destinazione" e imposte sui trasferimenti della ricchezza; una infelice scelta legislativa: problemi interpretativi e di legittimità costituzionale*, Riv. dir. trib., 2019, 39, che i rapporti fra IVA, imposte di registro, sulle successioni e donazioni, ipotecarie e catastali sono sostanzialmente regolati da due principi di coordinamento: il criterio dell'alternatività tra IVA e tributi di registro, ipotecari e catastali determinati in misura proporzionale ed il criterio dell'applicazione concorrente di IVA ed imposta sulle donazioni (con deduzione della prima dall'imponibile della seconda).

Il regime IVA delle cessioni gratuite potrebbe più facilmente venire in considerazione nel caso di attribuzioni effettuate durante la vita del trust, in costanza dell'attività d'impresa e ove sia riscontrabile l'inerenza dell'atto all'attività stessa.